



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Roma, 11 luglio 2008, prot. 5482

All'Agenzia delle dogane
Area centrale Amministrazione
e finanza
Ufficio contabilità generale
Via Mario Carucci, 71
00143 ROMA

(0003250 - 2008)

OGGETTO: Richiesta di esonero dall'obbligo di presentazione della denuncia al REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) delle unità locali dell'Agenzia delle dogane.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 6451 del 10-06-2008, con la quale codesta Agenzia ha chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero circa la possibilità di essere esonerata dalla denuncia al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (di cui all'art. 9 del DPR n. 581/1995) dei propri laboratori doganali di analisi.

A supporto della propria richiesta, codesta Agenzia richiama il principio di tipicità che regola le denunce al REA, principio oggetto di disamina nella circolare ministeriale n. 3611/C del 20 luglio 2007.

Sembrano opportune, al riguardo, alcune precisazioni, che qui di seguito si espongono.

Va evidenziato, in primo luogo, che il principio di tipicità che regge il REA è di grado diverso rispetto a quello che governa, ad esempio, le iscrizioni nel registro delle imprese.

Quest'ultimo è dettato dall'art. 2188 del codice civile, e fa sì che, per potere procedere ad una iscrizione nel predetto Registro, sia necessaria una espressa previsione di legge che imponga di iscrivere un determinato atto nel registro delle imprese.

La determinazione dei dati da denunciare al REA avviene, invece, in via - per così dire - "indiretta": i dati in questione non sono, infatti, contemplati in una



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

disciplina autonoma, dedicata al Repertorio in parola, ma sono desumibili - per la previsione contenuta nel richiamato art. 9 del DPR n. 581 del 1995 - dalla disciplina precedentemente prevista in materia di denunce al Registro Ditte (soppresso, come noto, dal 1997).

Tale disciplina è composta, tra l'altro, da alcuni articoli dei RR.DD. n. 29/1925 e n. 2011/1934, nonché dal decreto ministeriale 9 marzo 1982 (recante "Modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura").

La tipicità che regge il REA è, conseguentemente, di natura più generica: l'art. 9 sopra richiamato parla, infatti, di <<notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio>>.

Per decidere, pertanto, se un dato è da denunciare al REA o meno bisogna esaminare le norme sopra richiamate e le altre indicate nel ripetuto art. 9 del DPR n. 581, e verificare se dalle stesse possa desumersi l'obbligo in questione.

Con riferimento al caso oggetto della nota di codesta Agenzia, soccorrono l'articolo 47 del R.D. n. 2011/1934; l'art. 82, comma 4, del R.D. n. 29/1925; e l'art. 7 del decreto 9 marzo 1982, al fine di determinare la sussistenza di un obbligo di denuncia per quegli Enti (come questa Agenzia) che svolgono, seppure attraverso proprie articolazioni territoriali e seppure in forma evidentemente non principale, attività d'impresa.

Nell'art. 7 del decreto 9 marzo 1982 trova fondamento, d'altra parte, l'obbligo di denunciare in ogni provincia in cui siano localizzate, le proprie unità locali attraverso le quali si espliciti concretamente attività (sia pure in via secondaria rispetto ai propri scopi istituzionali) d'impresa.

Tali aspetti sono stati oggetto di ampio approfondimento nella circolare ministeriale n. 3407/C del 9-01-1997 (pagg. 4 e ss; **all. 1**), cui si ritiene opportuno fare integralmente rinvio.

La riconducibilità, d'altra parte, dell'attività svolta dai laboratori doganali di analisi all'attività di impresa di cui all'art. 2195 cod. civ. , appare deducibile, oltre che dalla lettera della norma (l'art. 63 del d.lgs. n. 300/1999 dice che <<L'Agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni>>) dal concreto dispiegarsi dell'attività degli stessi.

Sul sito di codesta Agenzia, infatti, l'attività dei laboratori è così pubblicizzata (**all. 2**): <<I laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane offrono sul



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

mercato i propri servizi in qualità certificata [...]. L'alto livello di specializzazione raggiunto negli anni dai laboratori, ci permette di offrire consulenza e certificazione in campo alimentare, nell'industria organica e inorganica [...]. Grazie all'attivazione del numero verde [...] sarà possibile richiedere tutte le

informazioni sui nostri servizi, sul tariffario delle prestazioni e sulla possibilità di stipula di convenzioni>>.

Circa poi le concrete modalità secondo cui procedere agli adempimenti pubblicitari in questione, si rinvia alle istruzioni fornite alle camere di commercio con la circolare n. 3615/C dell' 8 febbraio 2008 (disponibile sul sito di questa Amministrazione alla pagina: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4240&sezione=organigramma&tema_dir=tema2&gruppo=&nodo=47).

Dall'esame della citata circolare si può dedurre quanto segue:

- 1) mediante il Modulo R codesta Agenzia deve procedere alla denuncia di svolgimento dell'attività economica in via non principale e non presso la propria sede centrale, ma attraverso "unità locali" (pagg. 84 e ss.);
- 2) mediante il modulo S5 dovrà essere indicata la data di avvio dell'attività economica "secondaria", poiché codesta Agenzia non svolge direttamente tale attività, dovrà essere indicata la data in cui l'attività è iniziata presso una delle "unità locali"; tale modulo dovrà essere presentato presso la Camera di commercio competente per la "sede centrale" (pag. 42);
- 3) mediante tanti moduli UL quanti sono i laboratori doganali di analisi, gli stessi dovranno essere denunciati presso ciascuna camera di commercio nell'ambito della cui circoscrizione ricadano (pagg. 75 e ss.).

IL DIRETTORE GENERALE

Aldo Mancurti